REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI NELLA SEDE CONSILIARE DI PALAZZO BASTOGI PER L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA
"EARLIER MONA LISA" / "LA GIOVANE MONNA LISA"

Tra le parti

1) Consiglio regionale della Toscana, nella persona della dott.ssa Chiaretta Silla, in qualità di dirigente responsabile del settore competente;
2) The Mona Lisa Foundation, con sede in Zurigo (Svizzera), Bellerive 29, numero di identificazione ufficiale CHE-146.759.395, nella persona di Markus Frey in qualità di Presidente .

Visto che l'Ufficio di Presidenza il giorno 3 aprile 2019 ha approvato, ai sensi degli artt. 39 e 52 del "Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza" di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26.03.2015, n. 38, l'organizzazione negli spazi espositivi della sede in uso al Consiglio regionale di Palazzo Bastogi, via Cavour n. 18 - Firenze della mostra "Earlier Mona Lisa" / "La giovane Monna Lisa", curata da The Mona Lisa Foundation, da tenersi nel periodo 10 giugno – 30 luglio 2019, disponendo di disciplinare con specifico contratto di concessione i rapporti con la stessa Mona Lisa Foundation e di definirne gli aspetti economici;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 e ss. mm. che dispone in materia di Demanio e Patrimonio della Regione Toscana;

Visti protocolli d'intesa fra Giunta e Consiglio regionale della Toscana del 9 aprile 2010 e ss. mm. e ii dove è stabilita e regolata la concessione in uso al Consiglio dei palazzi sede del Consiglio stesso;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 "Autonomia del Consiglio regionale della Toscana".

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1
(Oggetto e durata)

1. Il Consiglio regionale della Toscana, di seguito denominato "*Consiglio*", concede in uso temporaneo a The Mona Lisa Foundation, di seguito denominata "*Concessionario*", gli spazi espositivi di seguito elencati ed evidenziati nella pianta allegata quale parte integrante del presente contratto (All. A):
BAS-P1-34, BAS-P1-35, BAS-P1-37, BAS-P1-38, BAS-P1-39, BAS-P1-40, BAS-P1-41, BAS-P1-43, BAS-P1-44, BAS-P1-46
2. La concessione decorre dalle ore 08.00 del giorno 1° giugno 2019 fino alle ore 19:00 del 2 agosto 2019.

3. Per l'organizzazione dell'evento previsto il giorno 17 giugno 2019 il Consiglio concede in uso temporaneo il cortile interno di Palazzo Bastogi, dalle ore 7,30 alle ore 24,00.

Art. 2
(Modalità di utilizzo)

1. Gli spazi di cui all'articolo 1 sono utilizzati dal Concessionario per l'allestimento della mostra "Earlier Mona Lisa" / "La giovane Monna Lisa", secondo il progetto esecutivo allegato quale parte integrante al presente contratto (All. B) .
2. Gli spazi devono essere utilizzati dal Concessionario nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali, in materia di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei lavoratori, salvo quanto meglio specificato all'articolo 4, in materia di sicurezza e ordine pubblico, nonché nel rispetto di tutta la vigente normativa applicabile, quale, a mero titolo esemplificativo: la normativa in materia di prevenzione incendi ed eventuali atti e provvedimenti specifici approvati in materia dal Consiglio e dai Vigili del Fuoco; la normativa relativa agli impianti elettrici e agli altri eventuali impianti installati; il regolamento locale di igiene per la somministrazione di alimenti e bevande, le disposizioni concernenti gli eventuali adempimenti SIAE ecc.
In particolare, il Concessionario è tenuto a rispettare i seguenti limiti:

a) massimo 180 visitatori esterni contemporaneamente nelle sale espositive;
b) la capienza massima in ogni sala espositiva è di 50 persone, tranne che per la Sala delle Feste, dove è di 86 persone; a questo fine per la durata della mostra le porte di acceso e di uscita dalle sale saranno fissate in posizione aperta;

3. E' obbligo del Concessionario riconsegnare gli spazi concessi nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti
In particolare è obbligo del Concessionario garantire che:
a) non vengano manomesse le parti fisse della porzione di immobile concessa durante le operazioni di allestimento e disallestimento della mostra;
b) siano predisposte idonee protezioni a strutture, arredi, pavimentazione e quant'altro di pertinenza degli immobili del Consiglio, poiché qualsiasi danneggiamento a tali strutture sarà oggetto di procedura di richiesta risarcimento danno verso il Concessionario;
c) non venga effettuato alcun intervento sull'impianto elettrico. Qualsiasi necessità relativa agli allacci elettrici dovrà essere comunicata e affrontata in accordo e sotto coordinamento del personale dell'Ufficio tecnico del Consiglio oltre che di eventuale altro personale del Consiglio o di ditte incaricate dal Consiglio appositamente indicato;
d) non vengano affisse alle porte e alle pareti locandine, manifesti o altro e non siano praticati fori alle pareti, alla pavimentazione nonché alle strutture in genere;
e) non vengano trafugati o danneggiati arredi, suppellettili e ogni altro bene messo a disposizione o comunque presente nei locali del Consiglio;
f) siano lasciate libere e ben visibili tutte le uscite di sicurezza, gli impianti e i presidi antincendio e la relativa segnaletica. Tutte le uscite di sicurezza e le scale devono essere salvaguardate al fine di consentire la corretta evacuazione in caso di emergenza e/o pericolo.

4. Eventuali modifiche del programma oggetto del presente atto potranno essere effettuate ai sensi dell'articolo 11.
5. Il Concessionario è autorizzato dal Consiglio ad usufruire degli ambienti oggetto del contratto come indicati all'articolo 1 che vengono messi a disposizione del Concessionario stesso e lasciati liberi da persone al momento dell'allestimento, fatta eccezione per il personale di vigilanza delle sedi del Consiglio e salvo necessità che dovessero derivare da motivi di ordine pubblico o cause di forza maggiore.
6. Prima dell'inizio dell'allestimento sarà effettuato dalle parti un sopralluogo degli spazi oggetto di concessione in modo da constatarne congiuntamente lo stato e da verificare che gli spazi siano consegnati completamente liberi da arredi e attrezzature.
7. A seguito delle operazioni di smontaggio della mostra, i locali concessi devono essere lasciati totalmente liberi dal Concessionario a partire dalle ore 19:00 del 2 agosto.
8. Le operazioni di allestimento della mostra avranno luogo nel periodo 1-7 giugno 2019 (ivi incluso quindi il giorno festivo di domenica 2 giugno) dalle ore 7:00 alle ore 19:00. Le operazioni di smontaggio della mostra avranno luogo dal 31 luglio al 2 agosto 2019, durante il normale orario di apertura della sede di Palazzo Bastogi, cioè dalle ore 7:00 alle ore 19:30.
9. Le attività di montaggio e smontaggio della mostra sono a totale carico del Concessionario, il quale dovrà assicurare che tali attività non interferiscano in alcun modo con lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale presso la sede consiliare.
10. Per quanto concerne i costi connessi alla realizzazione della mostra in ogni sua singola fase e alle operazioni di rimessa in pristino dell'area oggetto di concessione, si veda quanto disposto all'articolo 4.
11. Per accedere alla mostra è necessario essere muniti di un documento di identità valido che dovrà essere fotocopiato dal personale addetto alla portineria al momento dell'ingresso all'interno della sede di Palazzo Bastogi. Il personale incaricato provvederà ad assegnare al visitatore un tesserino da tenere esposto per tutto il tempo della permanenza all'interno della sede. Nel caso di visite organizzate di gruppi superiori a 10 persone è possibile concordare preventivamente modalità di accesso diverse con l'ufficio competente di cui all'art. 4, comma 4.
12. L'ingresso è gratuito ed è consentito solo con un abbigliamento consono all'istituzione.

Art. 3
(Orari della mostra)

1. La mostra sarà inaugurata il giorno 8 giugno e sarà aperta al pubblico per il periodo 10 giugno – 30 luglio 2019 con il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 10,30 - 17,30; giovedì 10,30 – 19. La mostra sarà chiusa al pubblico per ospitare iniziative per gli sponsor il 17 giugno. Ci saranno anche visite private (ore 19-21) il 14, 21 giugno 2019 e il 05 e 12 luglio 2019. La mostra resterà aperta il giorno festivo di lunedì 24 giugno.
2. Il Concessionario richiederà per iscritto al Consiglio, con almeno 5 giorni di anticipo, l'eventuale uso degli spazi espositivi in giorni e orari diversi da quelli riportati al punto 1.

Art. 4
(Impegni del Concessionario)

1. Il Concessionario si impegna:

a) a corrispondere al Consiglio un importo per la concessione degli spazi determinato sulla base dei costi relativi ai servizi e alle forniture sostenuti dal Consiglio nel periodo di cui all'art.1, c. 2, riportati in via preventiva nella Tabella allegata quale parte integrante del presente contratto (All. C), che il Concessionario accetta espressamente con la sottoscrizione del presente contratto, salvo conguaglio al termine del periodo di concessione sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal Consiglio, che saranno rendicontati con le modalità di cui al successivo comma 3;
b) a rimborsare al Consiglio i costi derivanti da eventuali modifiche sugli impianti elettrici e/o sulla linea rete e l'eventuale rimessa in pristino qualora fossero necessari;
c) a comunicare preventivamente per iscritto al Consiglio, con almeno 7 giorni di anticipo, la eventuale organizzazione di eventi a proprio carico presso gli spazi espositivi durante il periodo della mostra, specificandone: oggetto, programma, relatori, destinatari e modalità di svolgimento. Il Consiglio, per motivi di ordine pubblico o contrasto alle proprie finalità istituzionali o di salvaguardia della propria immagine, si riserva il non accoglimento totale e/o parziale della richiesta, dandone comunicazione scritta al Concessionario entro i successivi 3 giorni dal ricevimento della medesima;
d) a non utilizzare gli spazi espositivi del Consiglio regionale per la vendita o la commercializzazione di prodotti, fatta salva la presentazione di pubblicazioni di carattere culturale, delle quali comunque è sempre vietata la commercializzazione all'interno dei locali del Consiglio.

2. Il Concessionario

a) incarica una ditta di sua fiducia per la manutenzione tecnica dei suoi apparati all'interno della mostra;
b) fornisce durante l'intero periodo della mostra almeno due persone per la gestione dei tablet da consegnare ai visitatori e per il controllo delle sale espositive;

3. Il Consiglio, entro 30 giorni dal termine della mostra, invia al Concessionario il rendiconto delle spese la tabella dei costi di cui all'allegato C con i costi effettivi. Il pagamento del corrispettivo da parte del Concessionario avverrà in due soluzioni, come di seguito specificato:

a) un acconto nella misura di € 3.000,00, oltre IVA ai sensi di legge, entro il 31 maggio 2019, previa emissione di fattura da parte del Consiglio;

b) il saldo entro 30 giorni dal ricevimento della corrispondente fattura elettronica da parte del Consiglio.

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: bonifico bancario a favore del Consiglio regionale della Toscana sul conto corrente n.665 presso il servizio di Tesoreria banco BMP Spa filiale in Firenze piazza Davanzati 3 – IBAN IT07N0503402801000000000665.

4. All'atto della stipula del presente contratto le parti individuano, per quanto di propria competenza, i soggetti referenti e ne danno reciproca comunicazione scritta.

Art. 5
(Sicurezza)

1. Il Concessionario si impegna al pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni.
2. Il Concessionario si impegna altresì a rispettare le procedure contenute nel Piano di Emergenza D.Lgs. 81/2008 e DM 10.3.1998 di Palazzo Bastogi, Via Cavour n. 18 – Firenze allegato quale parte integrante del presente contratto (All. D).
3. Per la sicurezza delle opere oggetto della mostra, il Consiglio regionale attiverà per l’intera durata della mostra un collegamento fra la centrale operativa della società appaltatrice del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Consiglio regionale e il soggetto individuato dal Concessionario.
4. Alla sicurezza dell’opera esposta in mostra provvede il Concessionario per 24 ore al giorno per tutto il periodo 6 giugno – 31 luglio 2019 mediante un servizio di vigilanza. Il soggetto a tal fine incaricato dovrà essere in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di vigilanza e dovrà coordinarsi con il Consiglio per le modalità di esecuzione della vigilanza.

Art. 6
(Responsabilità e garanzie)

1. Il Concessionario esonera e solleva il Consiglio da qualsiasi responsabilità anche verso terzi derivante da danni causati a persone o cose o attrezzature impiegate dal concessionario o comunque nella sua disponibilità durante l’utilizzo degli spazi oggetto di concessione causati sia dal proprio personale che da personale di ditte dal Concessionario incaricate.
2. Nel caso in cui, ai fini della richiesta di concessione in uso degli spazi, il Concessionario agisca per il tramite di mediatori terzi, le relative provvigioni e i compensi o qualsivoglia onere eventualmente ad essi dovuto nonché la liquidazione degli stessi sono ad esclusivo carico del Concessionario. A tal fine dichiara di avere espressa polizza assicurativa.

Art. 7
(Tutela e vincoli)

1. Il Concessionario prende atto che gli spazi concessi in uso si trovano nell’ambito di palazzi storici soggetti a tutela di interesse storico – artistico. In particolare Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, ha confermato alla Regione Toscana il vincolo di tutela all’edificio denominato Palazzo Bastogi dichiarandolo di interesse ai sensi dell’art. 10 Comma 1 del Dlgs 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii. con proprio Decreto n. 369/2009 del 14.09.2009.

Art. 8
(Attività di comunicazione)

1. Il Consiglio e il Concessionario concordano il Piano di comunicazione della mostra. In particolare, il Consiglio regionale realizzerà 100 inviti, 10 locandine e una brochure.
2. Il Concessionario fornisce al Consiglio le immagini relative all'opera "Earlier Monna Lisa" e alla mostra libere da diritti e vincoli di qualunque tipo anche da parte di terzi e autorizza il Consiglio alla loro diffusione gratuita, anche online, sui social media e su materiali informativi e promozionali (es. locandine, inviti, segnalibri, video etc.).
3. Il Concessionario potrà divulgare autonomamente materiali per la promozione della mostra, sottoponendolo preventivamente in visione al Consiglio quando tali materiali riporteranno il logo del Consiglio.
4. Per il *vernissage* della mostra al Consiglio saranno riservati 60 inviti.

Art. 9
(Divieto di cessione della concessione)

1. Il Concessionario si impegna a non concedere, integralmente o in parte, a terzi il presente contratto di concessione d'uso di spazi del Consiglio, né potrà cedere le obbligazioni da esso derivanti.

Art. 10
(Riservatezza delle informazioni)

1. Il Consiglio si impegna a non divulgare qualsiasi dato o informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione della mostra relativo al Concessionario e alla mostra stessa.
2. I dati forniti verranno trattati dal Consiglio secondo le disposizioni del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti finalizzati all'esecuzione del rapporto contrattuale.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni concernenti il Consiglio di cui venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Si impegna a non divulgarli e non farne oggetto di utilizzo, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto stesso.

Art. 11
(Modifiche al contratto)

1. Qualunque modifica del presente contratto potrà essere effettuata solo per iscritto fra le parti.
2. In particolare eventuali modifiche del programma oggetto del contratto potranno avvenire solo previo scambio di corrispondenza fra le parti, compatibilmente con la disponibilità degli spazi del Consiglio e con le attività istituzionali di esso.

Art. 12
(Normativa e Foro competente)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni del Codice civile, delle leggi, degli usi e delle consuetudini in materia.
2. Nel caso di insorgenza di controversie è competente il Foro di Firenze.

Art. 13
(Risoluzione)

1.Il Consiglio si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile, in caso di grave inadempimento o frode del concessionario.

Art. 14
(Registrazione in caso d'uso)

1.Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso; ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della Parte che, con il suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria.

FIRME

Per il Consiglio regionale
….

Per The Mona Lisa Foundation
….

Il legale rappresentante di Mona Lisa Foundation dichiara di accettare senza condizione o riserva alcuna, oltre a tutte le disposizioni contenute nel contratto, specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice civile, le seguenti clausole previste nel medesimo documento: art.2, 4, 6, 8, 12, 13.

FIRMA
……

Allegati:
A: pianta dei locali
B: progetto esecutivo della mostra
C: preventivo dei costi
D: piano di emergenza